

ISTITUTO "ASISIUM"
Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e
Secondaria di I Grado Paritarie
Liceo Scientifico Paritario
Via di Grottarossa, 301 - 00189 Roma
E-mail: segreteria@asisium.it
Tel. 06 33247961 - Fax 06 33249193



Regolamento d'Istituto Scuola Secondaria di I grado Anno scolastico 2025-2026

**approvato dal Collegio docenti
in data il 28 ottobre 2025**

**Via di Grottarossa, 301 – 00189 Roma
Tel. 06 33247961 – email. segreteria@asisium.it
Sito web. <https://www.asisium.it>**

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ASISIUM

Premesso che l'Istituto Asisium è una scuola paritaria cattolica e pertanto ha un progetto culturale e pedagogico ispirato, nel rispetto delle norme costituzionali e senza discriminazioni di alcun genere, ai valori educativi cristiani,

- Visto il D.lgs 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado)
- Visto il D.P.C.M. 7 giugno 1995 (Carta dei servizi scolastici)
- Visto il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 (Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria)
- Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59)
- Visto il D. lgs 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
- Vista la Direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 (Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica)
- Vista la Direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione n. 16 del 5 febbraio 2007 (Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo)
- Vista la Direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione n. 30 del 15 marzo 2007 (Linee di indirizzo e indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti)
- Visto il D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 (Regolamento recante modifiche e integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria)
- Vista la Direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione n. 104 del 30 novembre 2007 (Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi e applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy, con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali)
- Vista la Nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 3602 del 31 luglio 2008 (Chiarimenti applicativi in merito al DPR 21 novembre 2007, n. 235, recante modifiche e integrazioni al DPR 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria),
- Visto il D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

- Visto il D.lgs 27 ottobre 2009, n. 196 (Disposizioni in materia di formazione del personale della scuola e di ordinamenti scolastici)
- Vista la Circolare ministeriale n. 20 del 4 marzo 2011 (Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e di secondo grado)
- Visto il D.L. 12 settembre 2013, n. 104, art. 4 (Tutela della salute nelle scuole)
- Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti)
- Visto il Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati)
- Visto il D.lgs 13 aprile 2017, n. 62 (Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato)
- Vista la Legge 17 maggio 2024, n. 70 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo)
- Vista la Nota ministeriale n. 5274 dell'11 luglio 2024 (Disposizioni in merito all'uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione)
- Vista la Legge 1° ottobre 2024, n. 150 (Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati)
- Visto il D.lgs 12 giugno 2025, n. 99 (Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo).

il Consiglio di Istituto ha predisposto ed approvato il seguente

REGOLAMENTO

PARTE PRIMA

ART. 1. (Preambolo)

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione italiana e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni docente-alunno, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, del loro senso di responsabilità, della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di opinione ed espressione, sulla libertà religiosa, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, ripudiando ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

ART. 2. (Diritti degli alunni)

1. L'alunno ha diritto a una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli alunni, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi membri e tutela il diritto di ogni alunno alla riservatezza.
3. L'alunno ha diritto di essere informato sulle decisioni, sulle norme e sulle scelte che regolano la vita della scuola.
4. L'alunno ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il coordinatore delle attività educative e didattiche e i docenti, con le modalità previste dal Regolamento di Istituto, attivano con gli alunni un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri di testo e del materiale didattico. L'alunno ha inoltre diritto a una valutazione tempestiva e trasparente, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e quelli di debolezza per migliorare comunque il proprio rendimento.
5. Gli alunni esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività integrative e complementari sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze degli alunni.
6. La scuola si impegna a realizzare le condizioni per assicurare:
 - a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 - b. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - c. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli alunni, anche con disabilità;
 - e. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica e religiosa.

ART. 3. (Doveri degli alunni)

1. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del coordinatore delle attività educative e didattiche, dei docenti, del personale della scuola, delle suore

della comunità religiosa, dei loro compagni il rispetto dovuto e che essi chiedono anche per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1 del presente Regolamento.
4. Gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal presente Regolamento.
5. Gli alunni sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e ad avere un comportamento che non arrechi danni al patrimonio della scuola.
6. Gli alunni condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

ART. 4. (Norme generali di comportamento)

1. È necessario che tutti abbiano il massimo rispetto per gli ambienti e gli arredi scolastici. In caso di danneggiamenti di qualsiasi genere gli alunni responsabili, in base alla normativa scolastica vigente, oltre a incorrere in sanzioni disciplinari, sono tenuti a risarcire in solido il danno. L'aula, i banchi, le sedie e quanto messo a disposizione per l'attività didattica rappresentano un patrimonio comune che va rispettato e salvaguardato. Gli alunni sono responsabili dell'uso corretto dei beni.
2. Gli alunni sono tenuti a indossare sempre la divisa scolastica, anche nei giorni in cui sono previste uscite didattiche. Comportamenti difformi saranno sanzionati con un'ammonizione scritta sul registro di classe. Qualora poi le ammonizioni scritte, per tale motivo, raggiungano il numero di tre, il consiglio di classe provvederà alla sospensione dalle lezioni per almeno un giorno.
3. Gli alunni sono invitati a non lasciare beni incustoditi e a non portare a scuola oggetti di valore. È inteso che la scuola non risponde della loro eventuale sottrazione.
4. Gli spostamenti delle classi all'interno della scuola dovranno avvenire in modo sollecito e ordinato, sotto la guida dei docenti e seguendo le loro indicazioni. Comportamenti difformi saranno sanzionati (art. 6, c. 3, del presente Regolamento).
5. Durante le lezioni non è consentito lasciare l'aula se non per motivi urgenti e giustificati, comunque sempre dopo espressa autorizzazione del docente.

Comportamenti difformi saranno sanzionati (art. 6, c. 3, del presente Regolamento).

6. Tra un'ora di lezione e l'altra non è permesso per alcun motivo uscire dall'aula. Il docente entrante dovrà trovare tutti gli alunni presenti e soltanto con la sua autorizzazione essi potranno recarsi in bagno od ovunque necessario. Comportamenti difformi saranno sanzionati (art. 6, c. 3, del presente Regolamento).
7. L'uso delle macchinette delle bevande e delle merende è consentito agli alunni prima delle ore 8.00 e dopo le ore 14:00. Comportamenti difformi saranno sanzionati (art. 6, c. 3, del presente Regolamento).
8. Agli alunni è consentito recarsi ai servizi igienici per un massimo di tre volte al giorno compresa la ricreazione, ad eccezione degli alunni con certificazione che attestino particolari necessità.
9. Gli alunni durante l'intervallo di ricreazione sono accompagnati nel parco, se le condizioni del tempo lo permettono, oppure rimangono nelle loro aule con il docente in servizio alla terza ora. Non è consentito fare altro e soprattutto non è consentito farlo senza la necessaria vigilanza dei docenti. Comportamenti difformi saranno sanzionati (art. 6, c. 3, del presente Regolamento).
10. Ogni persona appartenente a ciascuna delle componenti della comunità scolastica ha diritto alla riservatezza della propria vita personale, ai sensi del Decreto Legislativo 106 del 2003, e al rispetto della propria dignità professionale. La diffusione di informazioni e di materiali in qualunque forma e con contenuti diffamatori od osceni sarà sanzionata in base a quanto disposto nell'art. 6, c. 3, del presente Regolamento, e, se è il caso, denunciata alle autorità preposte.
11. È vietato l'utilizzo di telefoni cellulari, smartwatch e dispositivi elettronici personali durante l'orario scolastico. Essi devono essere consegnati al personale scolastico prima dell'inizio delle lezioni e pertanto rimanere spenti per tutto il tempo in cui ne è proibito l'uso. Chi contravviene tale divieto sarà sanzionato in base a quanto disposto nell'art. 6, c. 3, del presente Regolamento.
12. È vietato fumare in ogni ambiente della scuola, sia interno sia esterno. Chi contravviene tale divieto sarà sanzionato in base a quanto disposto nell'art. 6, c. 3, del presente Regolamento.
13. È vietato servirsi dell'ascensore, salvo autorizzazione scritta rilasciata dal coordinatore delle attività educative e didattiche.

ART. 5. (Vigilanza)

1. I docenti devono trovarsi entro le ore 8.00 nell'aula dove svolgeranno la prima ora di lezione.
2. I docenti non possono, per alcun motivo, lasciare la classe incustodita durante il tempo in cui è a essi affidata. Per motivi urgenti e giustificati si può far ricorso, per la necessaria vigilanza della classe, all'eventuale personale ausiliario o al docente della classe limitrofa.
3. In occasione di viaggi di istruzione e di uscite didattiche, i docenti incaricati sono tenuti a far rispettare il regolamento previsto e sottoscritto.
4. In base all'art. 2048 del Codice civile, i docenti sono responsabili, per colpa in vigilando, di qualsiasi fatto dannoso che con la loro presenza avrebbero potuto, e quindi dovuto, evitare.
5. Negli intervalli di tempo compresi tra la fine dell'orario scolastico e l'inizio delle attività pomeridiane (sportelli didattici, corsi di recupero, corsi di lingua, ecc.) gli alunni non sono sottoposti ad alcuna vigilanza. La scuola quindi non ne risponde in alcun modo.

ART. 6. (Disciplina, sanzioni, organi competenti)

1. La responsabilità disciplinare è personale (DPR n. 249 del 24 giugno 1998, art. 4, c. 3). Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica (DPR n. 249 del 24 giugno 1998, art. 4, c. 2). La sanzione è pubblica. Per quanto possibile, le sanzioni si ispirano al principio della riparazione del danno. La riparazione non estingue la mancanza (DPR n. 249 del 24 giugno 1998, art. 4, c. 5). In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui dignità.
2. Il tipo e l'entità delle sanzioni sono determinati attraverso i seguenti criteri:
 - intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza;
 - rilevanza dei doveri violati;
 - grado del danno o del pericolo causato;
 - sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti.

In caso di atti o comportamenti che violano le norme del Codice penale, il coordinatore delle attività educative e didattiche ha l'obbligo di provvedere tempestivamente alla denuncia agli organi giudiziari, della quale informa la famiglia e il consiglio di classe dell'alunno interessato.

3. Tenuto conto di quanto fin qui esposto, l'organo competente dovrà irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni (DPR n. 249 del 24 giugno 1998, art. 4, c. 1):

- *richiamo verbale per*
 - condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione;
 - disturbo occasionale durante le lezioni;
- *annotazione scritta sul registro di classe per*
 - mancanza del materiale occorrente;
 - non rispetto delle consegne a casa;
 - non rispetto delle consegne a scuola;
- *nota scritta sul registro di classe per*
 - allontanamento dalle aule, dai laboratori, dalla palestra, dai campi sportivi, dalla chiesa, dai luoghi preposti per la ricreazione senza l'autorizzazione del docente responsabile;
 - disturbo persistente durante le lezioni anche dopo uno o più richiami verbali;
 - assenza dopo il cambio dell'ora;
 - aule e ambienti lasciati in disordine o comunque in condizioni tali da pregiudicarne l'utilizzo per le attività immediatamente successive;
 - condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione reiterata;
 - abbigliamento non idoneo, cioè non conforme alla divisa scolastica prevista;
 - recidiva dei comportamenti di cui alla lettera b);
- *sospensione (in presenza) fino a 2 giorni per*
 - non ottemperanza al divieto di fumo;

- falsificazione di firme o manomissione del registro di classe;
- utilizzo del telefono cellulare, smartwatch o di altri dispositivi, durante l’orario scolastico senza essere autorizzati,
- scorrettezze, ingiurie, offese, molestie nei confronti dei compagni di classe e di scuola, dei docenti, del personale, delle suore, del coordinatore delle attività educative e didattiche;
- irregolarità o abusi in materia di assenze e relative giustificazioni;
- danneggiamenti a persone e beni;
- non osservanza delle norme relative alla sicurezza;
- recidiva dei comportamenti di cui alla lettera c);
- *sospensione (in presenza) superiore ai 2 giorni per*
 - allontanamento non autorizzato dalla scuola;
 - furti;
 - diffusione di immagini o dati personali altrui senza preventiva informazione e consenso ai sensi del DL 196/2003;
 - propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone o categorie sociali
 - recidiva dei comportamenti di cui alla lettera d);
 - reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o che comportano pericolo per l’incolumità della stessa;
 - diffusione di immagini o dati personali altrui senza preventiva informazione e consenso ai sensi del DL 196/2003 con conseguenze gravi per la persona colpita;
 - introduzione nella scuola di bevande alcoliche o stupefacenti;
 - atti o comportamenti deferibili all’autorità giudiziaria con particolare riguardo al DL 196/2003 e alla L 626/2004;
 - recidiva dei comportamenti di cui alla lettera e).

È ovvio che, eccezion fatta per il richiamo verbale e per le annotazioni, dovrà essere data tempestiva comunicazione telefonica ai genitori da parte del docente interessato o del coordinatore di classe o del coordinatore delle attività educative e didattiche (o di chi ne fa le veci), a seconda dei casi.

- Il docente è competente per le sanzioni di cui alle lettere a), b) e c). Il consiglio di classe è competente per le sanzioni di cui alle lettere d) ed e). Il consiglio d'Istituto è competente per le sanzioni di cui alla lettera f), ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

ART. 7. (Disciplina e sanzioni per i casi di bullismo e/o cyberbullismo)

Come previsto dalla Legge del 29 maggio 2017, n. 71, concernente *“Disposizione a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”*, il Dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di bullismo e/o cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori degli alunni coinvolti, attiva adeguate azioni di carattere educativo ed eventualmente informa le autorità competenti.

In particolare, sono previsti i seguenti provvedimenti disciplinari:

- sospensione fino a 15 giorni per atti di prevaricazione o condizionamento fisico e mentale nei confronti di altre persone riconducibili ad atteggiamenti di bullismo e/o cyberbullismo;
- sospensione oltre 15 giorni per atti di grave e ripetuta prevaricazione o condizionamento fisico e mentale nei confronti di altre persone riconducibili ad atteggiamenti di bullismo e/o cyberbullismo.

ART. 8. (Impugnazioni)

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, a un apposito organo di garanzia interno alla scuola e composto dal coordinatore delle attività educative e didattiche, che lo presiede, dal presidente, da un docente e da due genitori del consiglio d'Istituto. Questi ultimi sono eletti tra i loro rappresentanti al consiglio d'istituto. Ogni componente prevede un membro supplente. In prima convocazione l'organo di garanzia è perfetto; in seconda convocazione è sufficiente la maggioranza dei membri. Il voto è palese, in quanto comporta assunzione di responsabilità in caso di contenzioso.

2. L'organo di garanzia decide, su richiesta degli alunni o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.

PARTE SECONDA

ART. 9. (Orario delle lezioni, ritardi, uscite anticipate)

1. L'anno scolastico è diviso in due quadrimestri: il primo si conclude il 31 gennaio; il secondo l'ultimo giorno di scuola previsto.
2. Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì.
3. L'ingresso a scuola è consentito a partire dalle ore 8.00, al suono della prima campanella. Gli alunni troveranno in aula i docenti ad accoglierli. Le lezioni iniziano alle ore 8:00 e terminano alle ore 14:00 (prima ora: 8:00-9:05; seconda ora: 9:05-10:00; terza ora: 10:00-10:55; intervallo di ricreazione: 10.55-11:15; quarta ora: 11:15-12:10; quinta ora: 12:10-13:05; sesta ora: 13:05-14:00). Fino alle ore 8.10 il ritardo è tollerato, nonostante sia annotato sul registro elettronico e abbia rilevanza, se frequente, sul giudizio di comportamento. Ritardi oltre il limite indicato comportano l'ingresso alla seconda ora, previo permesso del coordinatore delle attività educative e didattiche e con l'obbligo di giustificazione sul registro elettronico il giorno successivo.
4. Le uscite anticipate (per visite mediche, eventi sportivi, ecc.) saranno consentite agli alunni solo se richieste, tramite registro elettronico, non più tardi del giorno precedente. L'uscita anticipata richiesta nel giorno stesso sarà autorizzata solo per motivi di salute. In base al principio di tutela dei minori imposto dalla normativa vigente, gli alunni potranno uscire dalla scuola solo se prelevati da un genitore o da un suo delegato, munito di documento di identità, delega del genitore e fotocopia del documento del genitore

ART. 10. (Assenze)

1. Le assenze dalle lezioni e da tutte le attività scolastiche devono essere giustificate sul registro elettronico il giorno del rientro a scuola. Le giustificazioni telefoniche o su fogli e diari non sono accettate.
2. Il coordinatore di classe deve esercitare sulla fattispecie un controllo capillare e qualora registri assenze prolungate, numerose, probabilmente strategiche e deve informarne il consiglio di classe e le famiglie.
3. Data l'importanza e l'estrema delicatezza di tutta questa materia - che investe responsabilità anche di carattere giuridico – la scuola si riserva ogni accertamento sulle assenze e relative giustificazioni, decidendo caso per caso

circa la loro regolarità. Nel caso di irregolarità o abusi sarà applicata la sanzione prevista all'art. 6, c. 3, del presente Regolamento.

ART. 11. (Comunicazioni scuola-famiglia)

1. A partire dal mese di ottobre, i docenti riceveranno, una volta a quadrimestre e previa prenotazione sul registro elettronico, i genitori in un'ora antimeridiana settimanale. L'orario di ricevimento di ciascun docente sarà tempestivamente comunicato alle famiglie. Nell'ultimo mese di lezioni, in base alla normativa scolastica, i genitori non potranno incontrare i docenti.
2. Saranno altresì organizzati tre appuntamenti pomeridiani (nei mesi di novembre, febbraio e aprile) in cui i genitori avranno la possibilità di incontrare, individualmente o collegialmente, tutti i docenti. Date e orari saranno comunicati dalla segreteria didattica alle famiglie.
3. In uno spirito di trasparenza e di collaborazione, i docenti dovranno attenersi alle griglie valutative d'Istituto, proposte discusse e deliberate, e dovranno comunicare l'esito delle verifiche orali nel corso della lezione stessa o, al più tardi, nella lezione successiva. L'esito delle verifiche scritte, invece, dovrà essere comunicato non oltre il quindicesimo giorno dall'effettuazione della prova, onde consentire agli alunni e alle loro famiglie di prendere atto delle carenze e porvi rimedio nei tempi dovuti.
4. I risultati delle verifiche orali e delle verifiche scritte dovranno essere riportati nel registro elettronico entro, e non oltre, una settimana dalla comunicazione agli alunni.

ART. 12. (Uscite didattiche e viaggi d'istruzione)

1. Le uscite didattiche in orario curricolare, su proposta di uno o più docenti, sono autorizzate dal coordinatore delle attività educative e didattiche se previste dal piano annuale delle attività. Uscite non programmate a inizio anno scolastico possono essere eccezionalmente concesse solo previo consenso dei docenti che perdono le proprie ore di lezione nelle classi coinvolte. Le uscite didattiche, comunque, non possono essere più di cinque in tutto l'anno scolastico.
2. I viaggi di istruzione sono proposti dal consiglio di classe e approvati dal collegio docenti presieduto dal coordinatore delle attività educative e didattiche e inseriti nel piano annuale delle attività. Devono avere finalità didattiche

inerenti alla programmazione svolta e l'adesione minima richiesta è dell'80% degli alunni della classe.

ART. 13. (Disposizioni finali)

1. Il presente Regolamento viene tacitamente confermato ogni anno; in caso di proposta di modifica, si intende prorogato fino alla delibera delle modifiche stesse. Esso è depositato agli atti della scuola e pubblicato sul suo sito internet.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento a leggi, decreti e atti legislativi dello Stato disciplinanti la materia.